

Proc. n. 27916/2018 V.G.



TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE
DECRETO DI OMOLOGA
DEL PIANO DEL CONSUMATORE

ex art. 12 bis l. 3-2012

Il Giudice,
visti gli atti e documenti del procedimento,
preso atto dell'opposizione proposta,

osserva

, al fine di comporre la propria crisi da sovraindebitamento, ha presentato una proposta di piano del consumatore con la quale prevede il soddisfacimento nella misura del 100 % dei crediti prededucibili e privilegiati e nella misura del 31% dei crediti vantati dai creditori chirografari.

Si è costituita , opponendosi all'omologazione del piano, per le seguenti ragioni:

1. Difetto di rappresentanza tecnica del ricorrente;
2. Assenza del requisito d'indipendenza dell'OCC;
3. Incompletezza della relazione dell'attestatore in merito alle cause del sovraindebitamento e conseguente mancata valutazione in ordine alla meritevolezza del sovraindebitamento;
4. Infalciabilità del proprio credito e conseguente mancata convenienza per potendo la liquidazione del patrimonio del ricorrente comportare un miglior soddisfacimento delle ragioni creditorie;
5. Applicabilità dell'articolo 2918 c.c..

Il debitore, contestando le conclusioni di parte avversaria, ha insistito per l'omologazione del piano.

Ritiene il Tribunale che le eccezioni sollevate dalla resistente non siano meritevoli di accoglimento e che pertanto il piano del consumatore debba essere omologato.

Con riferimento alla prima censura, in ordine al difetto di rappresentanza tecnica, occorre fare riferimento all'art. 82 c.p.c. che, unitamente alla previsione della regola generale in base alla quale davanti al Tribunale le parti debbono stare in giudizio col ministero o con l'assistenza di un difensore, statuisce altresì che "sono salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti"; uno di questi casi risulta essere proprio quello disciplinato dall'art. 7 legge n. 3/2012, che prevede che il consumatore in stato di sovraindebitamento possa proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 della legge n.3/2002 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano del consumatore. Tale norma prevede pertanto il mero ausilio di un organismo di composizione della crisi, senza la necessità di avvalersi di un difensore, per la presentazione del piano del consumatore. Occorre osservare che altra norma che consente la difesa personale del ricorrente è l'articolo 8 lett. B della direttiva europea 2013/11, che prevede la mera facoltà di nominare un avvocato nel caso in cui il consumatore abbia attivato una procedura di ADR, ossia di *alternative dispute resolution*, tra cui parrebbe rientrare anche il piano del consumatore, che elide eventuali controversie, in sede giudiziaria, tra il debitore ed i creditori, qualora venga omologato. Tale direttiva è stata attuata e trasposta nell'art. 141-quater del decreto legislativo n. 130/2015, a tenore del quale "*Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni: b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura*". Infine, tale principio è anche affermato dall'art. 68 co. 1° del decreto legislativo n. 14/2019, cd. Codice della crisi da sovraindebitamento, là dove sancisce che "*il consumatore sovraindebitato deve presentare la domanda di ristrutturazione dei debiti tramite un Organismo di Composizione della Crisi... Non è necessaria l'assistenza di un avvocato difensore*". Pertanto, sebbene tale norma non sia ancora vigente, rappresenta la naturale conclusione di quanto già previsto, in via generale, dalla normativa sopra citata, che invece risultano pienamente operanti. Dunque, la censura relativa alla mancanza di rappresentanza tecnica del ricorrente risulta essere infondata, in ragione del fatto che è la stessa legge a non prevedere l'obbligo di avvalersi di una difesa tecnica.

Con riferimento alla seconda censura, mossa sull'indipendenza dell'Attestatore, in ragione della sua appartenenza al medesimo organismo del consulente legale, va osservato che è proprio l'art. 15 legge n. 3/2012 a prevedere che l'organismo di composizione della crisi

possa essere composto sia da avvocati sia da dottori commercialisti. Pertanto, il fatto che sia il consulente legale sia l'attestatore facciano parte del medesimo organismo non può costituire di per sé indice di mancata indipendenza, proprio perché è la stessa legge a consentire una composizione dell'organismo che possa ricomprendere entrambe le figure professionali.

Con riferimento alla terza censura, in ordine al difetto di meritevolezza della situazione di sovraindebitamento, si ritiene che la stessa sia stata causata da gravi ed anomale vicende personali e familiari, tali da escludere il carattere colposo dell'indebitamento. D'altronde, la narrazione fatta dal ricorrente non è stata specificamente contestata da _____, e pertanto, alla luce dell'articolo 115 c.p.c, che consente al giudice di ritenere provati i fatti non contestati o genericamente contestati dalle parti costituite, come avvenuto nel caso di specie, si ritiene credibile la ricostruzione effettuata da parte ricorrente sulle cause del sovraindebitamento, dovuto ad una riduzione del reddito, a seguito della messa in cassa integrazione del ricorrente, ed alla vicenda giudiziaria in cui è incorsa la moglie del medesimo. Nello specifico, nell'anno 2006 il ricorrente ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, ottenendo un finanziamento da _____ per ristrutturarlo. Nel 2010, _____ è stato messo in cassa integrazione a zero ore. Nel mese di gennaio è nato il suo primo figlio. In seguito la moglie è stata sottoposta a procedimento penale _____ ed il ricorrente si è indebitato per pagare spese legali e di trasferta. Pertanto, tali eventi, non dipendenti dalla volontà del debitore, hanno inciso sulla capacità del ricorrente di far fronte agli obblighi assunti, né d'altronde controparte ha offerto prove in ordine alla mancata meritevolezza del ricorrente, limitandosi ad eccepire tale mancanza senza spiegarne le ragioni. In conclusione, la relativa eccezione risulta generica ed il fatto può ritenersi provato alla luce dell'art. 115 c.p.c. in quanto genericamente contestato.

Con riferimento infine alle due ultime censure, tramite le quali _____ ha eccepito l'infalciabilità del proprio credito, derivante dalla cessione del quinto dello stipendio, e ha assunto l'applicabilità dell'art. 2918 c.c., ritiene questo Giudice di aderire all'orientamento di questo Tribunale già affermato nella pronuncia del 31.5.2018, che sul punto si riporta integralmente:

"Si assume da parte della cessionaria l'insensibilità triennale della cessione in ragione dell'equiparazione del decreto di omologa del piano all'atto di pignoramento, ciò sulla base di un argomentato ed autorevole indirizzo giurisprudenziale di merito (Trib. Monza 26.7.2017, IlCaso.it).

Sulla premessa che i crediti maturandi da lavoro, pur futuri, non sono meramente eventuali, poiché necessariamente identificati in

tutti i loro elementi oggettivi e soggettivi (così Cass. 26.10.2002, n. 15141), consegue l'applicabilità dell'art. 2918 c.c. a mente del quale la cessione di tali crediti, ove notificata o accettata dal ceduto con atto di data certa anteriore, prevale sul pignoramento solamente per un triennio.

Se il decreto di omologazione equivale ad un pignoramento, se ne deduce l'applicazione dell'art. 2918 c.c.; di qui la falcidiabilità solo a partire dal quarto anno.

Tale orientamento, tuttavia, non pare condivisibile.

La legge 3/2012 dispone che il decreto di omologazione del piano (non diversamente dal decreto di apertura della liquidazione) "deve intendersi equiparato" all'atto di pignoramento; esso è equiparato, proprio perché, ontologicamente, non è un atto di pignoramento e, se lo è, lo ha da intendersi come pignoramento collettivo, come qualsiasi atto di apertura del concorso. La norma non può non essere letta in chiave sistematica con l'art. 6, da cui si ricava la natura concorsuale delle procedure di cui alla legge 3/2012. Diversamente, ove non se ne ritenesse la concorsualità, non avrebbe alcun significato la previsione fondamentale di cui all'art. 10, primo comma, lett. c), ome pure quella analoga dell'art. 12 ter, primo comma ed anche quella di cui all'art. 14 quinquies, primo comma: il divieto di azioni esecutive o cautelari e l'acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio *de quo*; in altri termini, l'esatto opposto degli effetti della procedura esecutiva individuale.

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, appunto perché concorsuali, hanno la comune finalità ed attitudine di assicurare l'intangibilità del patrimonio (coinvolto dalla procedura che potrebbe anche non essere la totalità dei beni, se non nell'ipotesi della liquidazione) a beneficio dei creditori concorsuali.

Nelle procedure negoziali (accordo) o paranegoziali (piano del debitore), a differenza della procedura residuale della liquidazione, necessariamente universale, potranno - al più - non essere coinvolti tutti i creditori (si pensi al mutuo ipotecario non scaduto) o ricompresi tutti i beni, quante volte l'una e/o l'altra condizione permettano comunque il soddisfacimento dei creditori concorsuali ed il superamento della situazione di sovraindebitamento; nondimeno la concorsualità è assicurata proprio dal vincolo sul patrimonio offerto dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, nonché dall'inefficacia, a certe condizioni, dell'acquisto di diritti di prelazione.

Con specifico riguardo al piano del consumatore, poi, l'equiparazione all'atto del pignoramento consegue all'obbligatorietà dello stesso, una volta omologato, per tutti i creditori anteriori e all'impossibilità di esecuzione individuale anche per i creditori per causa o titolo posteriore (art. 12 ter, co. 2°. , ult. cpv.). Ed è tanto vero che il decreto di omologazione del piano o dell'accordo non è un atto di pignoramento, che speciale tutela viene *ex lege* riservata proprio ai crediti impignorabili di cui si postula il soddisfacimento necessariamente integrale: previsione per definizione incompatibile con un pignoramento individuale ed anzi ad essa antitetica.

Il decreto di omologa è sì da intendersi equiparato al pignoramento,

ma proprio al fine di tutelare la concorsualità, non certo per sovvertirla. Vincola il patrimonio, non un singolo bene od un singolo cespite e tutela i creditori concorsuali nel loro complesso; nell'opposta traiettoria argomentativa, l'invocazione dell'art. 2918 c.c. finisce per sottrarre un creditore chirografario al concorso, anziché assoggettarlo allo stesso, così frustrando la finalità stessa della procedura.

La tesi giurisprudenziale invocata, peraltro, conforta circa il fatto che, di là della - assunta - relativa e temporanea inopponibilità della cessione, il credito è però astrattamente ricompreso nel patrimonio del pignorato (o suo equiparato), poiché, diversamente, non avrebbe senso il vincolo triennale.

Dunque, esclusa - per le ragioni enunciate - l'infalciabilità triennale, resta invece ribadita la piena ricomprensione del quinto ceduto in garanzia fra le utilità disponibili per il debitore ai fini del piano o dell'accordo.

Giova in ultimo osservare che la natura concorsuale della procedura in parola - e la conseguente applicazione dei relativi principi - trova conferma nel più recente ed innovativo indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Cass. 12 aprile 2018, n. 9087) che espressamente ascrive le procedure di cui alla legge 3/2012 alle procedure concorsuali, da ciò inferendo la legittimità dell'applicazione analogica, per *analogia legis* o *analogia juris* di norme ricomprese nell'ambito dello stesso plesso normativo e che, per essere speciali, non sono però eccezionali e, come tali insuscettibili di applicazione analogica. S'intende, applicazione analogica da valutare con il necessario scrupolo caso per caso, anche avuto riguardo al variabile declinarsi della concorsualità in relazione alle diverse procedure e al loro maggiore o minor tasso di negoziabilità: *"la sfera della concorsualità può essere oggi ipostaticamente rappresentata come una serie di cerchi concentrici, caratterizzati dal progressivo aumento dell'autonomia delle parti man mano che ci si allontana dal nucleo (la procedura fallimentare) fino all'orbita più esterna (gli accordi di ristrutturazione dei debiti), passando attraverso le altre procedure di livello intermedio, quali la liquidazione degli imprenditori non fallibili, le amministrazioni straordinarie, le liquidazioni coatte amministrative, il concordato fallimentare, il concordato preventivo, gli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento degli imprenditori non fallibili [...]. Restano invece all'esterno di questo perimetro immaginario solo gli atti interni di autonoma ri-organizzazione dell'impresa, come i piani attestati di risanamento, e gli accordi di natura esclusivamente stragiudiziale, che non richiedono nemmeno un intervento giudiziale di tipo meramente omologatorio"* (Cass. 9087/2018, cit.)

Ma, nel caso di specie, è semmai l'applicazione analogica di norme inerenti l'esecuzione individuale che dovrebbe essere invocata, sulla scorta del solo dato letterale dell'equiparazione del decreto di omologazione all'atto di pignoramento, con ciò però finendo per confliggere con l'essenza stessa della moderna e minimale concorsualità (utilizzando lo stesso incedere argomentativo e terminologico della Suprema Corte), fondata su tre profili: *"i) una qualsivoglia forma di interlocuzione con l'autorità giudiziaria, con*

finalità quantomeno "protettive" (nella fase iniziale) e di controllo (nella fase conclusiva); ii) il coinvolgimento formale di tutti i creditori, quanto meno a livello informativo e fosse anche solo per attribuire ad alcuni di essi un ruolo di estranei, da cui scaturiscono conseguenze giuridicamente predeterminate; iii) una qualche forma di pubblicità".

Da ultimo, va osservato che la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione costituisce principio espressamente sancito dall'art. 9, co. 1, lett. d) legge delega n. 155 del 2017, in materia di riforma organica delle procedure concorsuali.

Sebbene, come noto, tale delega non si sia ancora concretata nella pubblicazione ed entrata in vigore dei decreti delegati, pure licenziati dalla commissione governativa e disponibili in bozza, conseguendone l'impossibilità di un'applicazione diretta, nulla vieta che, perlomeno fino a che la delega non sia lasciata cadere dal Governo, principi in essa stabiliti non possano essere utilizzati come criterio interpretativo anche per lo *jus conditum*, talché, fra due interpretazioni alternativamente percorribili, debba trovare applicazione quella conforme allo

Rimossa, allora, la pretesa applicazione dell'art. 2918 in comb. disp. con l'art. 2914 c.c., ne consegue la disponibilità anche del quinto oggetto di cessione o delegazione di pagamento ai fini del soddisfacimento dei creditori concorsuali, secondo gli assunti del piano del consumatore o dell'accordo di composizione della crisi e con conseguente inibizione di qualsivoglia trattenuta sino al compiuto adempimento del piano".

Tutto ciò premesso,

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

preso atto che l'Organismo di composizione della crisi ha attestato la fattibilità del piano e la convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

rilevata la qualità di consumatori del ricorrente ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) della legge n. 3/2012;

ritenuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, di poter escludere che il ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali;

rilevato che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co 2, lett. a) della legge n. 3/2012 e che sussistono i requisiti indicati dagli artt. 7, 8 e 9 della citata legge;

ritenuto che sussistano i presupposti di legge per omologare il piano del consumatore presentato dal ricorrente;

P.Q.M.

visto l'art. 12 bis legge n. 3/2012,

omologa il piano del consumatore presentato da _____ ;

dispone che il debitore effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato;

nomina Liquidatore il dr. **Pietro OGGIANO**, con gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della l. n. 3/2012;

dispone che il presente decreto, unitamente al piano del consumatore, sia pubblicato a cura del Liquidatore sul sito internet del Tribunale di Torino, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 *bis* comma 3 della l. n.3/2012;

dispone, nel solo caso in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di mobili registrati, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore, presso gli Uffici competenti, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 *bis* comma 3 della l. n. 3/2012.

Torino, 19.6.2019

Il Giudice
Dott.ssa Manuela Massino

Minuta redatta dal M.O.T. dott.ssa Maria Carmela Torre.

